

Ulteriori disposizioni di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo

Estremi del provvedimento: Ordinanza del 30-06-2005 G.U. n.154 del 05-07-2005

Numero provvedimento: 3445

Termine emergenza: 01-01-1900

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, n. 3250, recante "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo, nonché procedure di snellimento per taluni obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive integrazioni e modificazioni.";

VISTA la nota del 5 maggio 2005, con la quale la regione Siciliana, in considerazione dell'avvenuta cessazione dello stato di emergenza, fissata al 31 dicembre 2004, ha rappresentato l'esigenza che venga adottata una nuova ordinanza con cui consentire il completamento delle iniziative ancora in corso di realizzazione, finalizzate a conseguire il definitivo superamento del contesto critico determinato dalla crisi sismica del 6 settembre 2002;

VISTA la nota del Prefetto di Palermo del 19 aprile 2004;

CONSIDERATO che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi alla collettività interessata, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex articolo 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;

ACQUISITA l'intesa della regione Siciliana con nota del 15 giugno 2005;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DISPONE

ART. 1

1. Il Presidente della regione Siciliana, il Prefetto di Palermo, il Sindaco di Palermo ed il Presidente della provincia di Palermo sono confermati fino al 31 dicembre 2005 Commissari delegati per fronteggiare la situazione di criticità conseguente all'evento calamitoso di cui in premessa; in particolare, i Commissari delegati provvedono, in regime ordinario all'attuazione ed al completamento, nell'ambito delle rispettive competenze, degli interventi e delle opere già programmate per il superamento dell'emergenza, di cui all'ordinanza di protezione civile n.

3250/2002.

ART. 2

1. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, i Commissari delegati sono autorizzati ad avvalersi del personale e delle strutture pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 dell'ordinanza n. 3250/2002, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

ART. 3

1. I Commissari delegati, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvedono utilizzando le risorse di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3250/2002.

ART. 4

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i Commissari delegati, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

2 I Commissari delegati trasmettono trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

ART. 5

1. All'articolo 2, comma 8, secondo periodo, dell'ordinanza n. 3250/2002, le parole "a valere sulle economie derivanti dall'ordinanza 3224/2002", sono sostituite dalle seguenti "a valere sulle economie derivanti dall'ordinanza n. 3234 del 26 luglio 2002".

ART. 6

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il Presidente

del Consiglio dei Ministri

G.U. N. 154 del 5 luglio 2005